



# COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 70**

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER IL MANDATO 2024/2029**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciassette**, del mese di **giugno**, alle ore **diciotto** e minuti **quaranta**, nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei/delle Signori/e:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
<b>ALLISIO Maurizia Margherita</b>	SINDACA	X	
<b>TRON Sara</b>	VICE SINDACA	X	
<b>GIORDANO Paolo</b>	ASSESSORE	X	
<b>COGNO Marco</b>	ASSESSORE	X	
<b>RAMOTTI Marco</b>	ASSESSORE	X	
<b>Totale Presenti:</b>		5	
<b>Totale Assenti:</b>			0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **SAMUEL dott.ssa Elisa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALLISIO Maurizia Margherita** nella sua qualità di **SINDACA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 70 del 17/06/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER IL MANDATO 2024/2029

### LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 14/06/2024 con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti della Giunta comunale, come segue:

TRON Sara – Vicesindaca

GIORDANO Paolo – Assessore

COGNO Marco – Assessore

RAMOTTI Marco - Assessore

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, che recitano:

*“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.*

*585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.*

*586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

*587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;*

DATO ATTO che questo Comune, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale al 31/12/2023, conta n. 4677 abitanti residenti;

SPECIFICATO che:

- a questo Comune si applica pertanto la fascia h) del co. 583 citato:

“h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti”;

- le modifiche introdotte dal predetto co. 583 della L. 234/2021, hanno avuto effetto a regime dall'annualità 2024, mentre per gli anni 2022 e 2023, hanno operato le disposizioni di cui al successivo co. 584 della predetta legge;

#### CONSIDERATO CHE:

- il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
- l'indennità a regime per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, è pari mensilmente a € **3.036,00** (ovvero al 22% di € 13.800,00);

RESOSI pertanto necessario determinare gli importi mensili dell'indennità del Sindaco, del Vicesindaco e degli assessori, sulla scorta delle richiamate considerazioni, precisando che le indennità di funzione di cui al presente atto sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 585 *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”*;

DATO ATTO, pertanto, che per la fascia di popolazione in cui ricade questo Comune il D.M. n. 119/2000 prevede che:

- l'indennità del Vice Sindaco è da parametrarsi al 20% dell'indennità prevista per il Sindaco, pari a € **607,20** mensile;
- l'indennità degli Assessori è da parametrarsi al 15% dell'indennità prevista per il Sindaco, pari a € **455,40** mensile, per n.2 assessori;

DATO ATTO che occorre mantenere l'invarianza della spesa ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n.56, anche in relazione alla risposta del Ministero dell'Interno al quesito n.3 sul *fondo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere per le indennità di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Articolo 1, commi da 583 a 587, della Legge n.234 del 2021*;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

- “1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.*
- 2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”*;

RITENUTO quindi adeguare l'indennità degli Assessori, in ottemperanza dell'invarianza della spesa, parametrando quindi l'importo per assessore, che numericamente passano da n.2 a n.3, con un importo di € **303,60** mensile caduno;

#### RILEVATO CHE:

- l'art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede: “I sindaci [...] i membri delle giunte di comuni [...] che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.”;
- l'art. 82, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 recita: “[...] Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.”;
- ai Sindaci spetta, a fine mandato, una indennità a norma dell'art. 10 del D.M. n. 119/2000, così determinata: “A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno”. Tale indennità spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia una durata superiore a 30 (trenta) mesi, come previsto dall'art. art. 1, comma 719 della L. n. 296/2006;

RICORDATO CHE le indennità di cui sopra sono in parte coperte con contributo ministeriale di cui all'art. 57-quater, comma 1, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, rubricato sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia” ed in parte dal contributo di cui all'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) e andranno rendicontate annualmente secondo le istruzioni ministeriali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere del Revisore del Conto in data 12/06/2024 parere n. 7 acclarato al protocollo generale al n. 9424 in data 14/06/2024;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dei servizi finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

CON voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge

## DELIBERA

1. **Di fissare**, per le motivazioni e in base a quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato a costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato, con decorrenza dal 10/06/2024 per il Sindaco e dalla data di nomina (14/06/2024) per la Giunta comunale, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACA	VICE SINDACA	ASSESSORE
€ 3.036,00	€ 607,20	€ 303,60

2. **di dare atto** che le indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e nello specifico, per la Sindaca e per gli Assessori Cagno e Giordano;

3. **di dare atto** che gli importi determinati quali compensi ai componenti della Giunta consentono, a livello previsionale, il rispetto dell'obbligo dell'invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva, trova disponibilità sul corrispondente intervento di bilancio 2023/2025, cap.10;
5. **di demandare** al responsabile del competente servizio gli adempimenti necessari;
6. **di disporre** che in conformità dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la presente deliberazione, contestualmente all'affissione dell'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di fissare l'indennità spettante onde consentire il pieno funzionamento della giunta comunale nominata con Decreto sindacale n. 2 del 14/06/2024;

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

**LA PRESIDENTE**

Firmato digitalmente  
F.to: ALLISIO Maurizia Margherita

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
F.to: SAMUEL dott.ssa Elisa

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.  
Torre Pellice, li21/06/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE** SAMUEL  
dott.ssa Elisa